CAMERA DEI DEPUTATI N. 2713-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **TANASCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 maggio 1952 *(Stampato n. 2124)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E *AD INTERIM* DELL'AFRICA ITALIANA
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 maggio 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di Note, il 28 giugno 1951

Presentata alla Presidenza il 1° luglio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene al vostro esame riflette la approvazione dell'Accordo concluso a Londra in data 28 giugno 1951 in esecuzione della Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1950 per la sistemazione dei beni ed interessi italiani in Libia.

Secondo tale Risoluzione l'Accordo avrebbe dovuto considerare tutti indistintamente i problemi attinenti ai beni ed interessi italiani in Libia; ma esso non potè raggiungere la sistemazione dell'intera materia per la diversità di vedute manifestatesi intorno al trattamento dei beni di proprietà statale – demaniali e patrimoniali – in quanto, mentre i delegati inglesi sostenevano che codeste proprietà dovevano essere tutte trasferite al nuovo Stato libico, sebbene, allora, non ancora riconosciuto come nuovo soggetto di diritto internazionale e si opponevano, di conseguenza, a qualsiasi ricognizione e valutazione delle proprietà medesime, i nostri delegati avanzarono e sostennero col massimo impegno la tesi che bisogna distinguere fra i beni demaniali e patrimoniali indisponibili, che dovrebbero senz'altro passare al nuovo Stato e i beni patrimoniali disponibili, i quali invece dovrebbero essere trasferiti solo in seguito ad apposito accordo fra l'Italia e la Libia.

Inoltre, da parte nostra fu sostenuto che si doveva soprassedere ad ogni trasferimento, finché non fosse regolato il problema degli edifici che, a mente dei paragrafi 5 e 7 dell'articolo 1 della Risoluzione debbono esserci riservati per i servizi diplomatici e consolari nonché per i servizi ospedalieri e scolastici italiani.

Fu perciò convenuto di rinviare ogni consegna delle proprietà statali italiane finché non sarà raggiunto al riguardo un accordo diretto fra l'Italia e la Libia.

Per tali ragioni l'oggetto dell'Accordo in esame fu limitato alle proprietà private, ossia a quelle spettanti ai cittadini italiani ed alle persone giuridiche italiane esistenti nella Libia.

Detti beni sono tuttora in custodia dalla Potenza che deteneva l'amministrazione fiduciaria del territorio libico e saranno ora restituiti ai loro proprietari secondo le modalità e le condizioni stabilite nell'Accordo in esame.

Meritano particolare rilievo le clausole poste dagli articoli 2 e 3 in quanto condizionano la restituzione anzitutto all'esplicita dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per la presa in custodia dei beni e la loro amministrazione ed obbligano i proprietari alla rifusione del 75 per cento delle eventuali spese sostenute per il ripristino di ogni singolo bene; ma, d'altra parte, prevedono anche la possibilità di accordi fra i proprietari e le autorità britanniche locali in ordine al pagamento di tale quota di spese, restando la differenza del 25 per cento in ogni caso a carico delle stesse autorità britanniche.

L'articolo 4 disciplina la procedura da osservarsi per la restituzione dei beni; mentre l'articolo 5 considera la particolare posizione delle persone giuridiche ivi espressamente elencate, per tre delle quali (Sezione autonoma delle case popolari in Libia; Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli; Ente turismo ed alberghiero della Libia) è stabilito che saranno messe in liquidazione in conformità alle disposizioni delle leggi locali e degli statuti che ne regolano l'attività.

Si può notare che, mentre, per quanto riguarda la Tripolitania, l'Accordo non riveste particolare importanza, poiché i nostri connazionali poterono rimanere in quel territorio o vi poterono rientrare dopo il 1946, mantenendo o recuperando i propri beni senza troppe difficoltà; molto maggiore importanza esso presenta per la Cirenaica, donde quasi tutti i cittadini italiani dovettero allontanarsi e dove potranno rientrare solo in virtù del presente Accordo.

Saranno così circa millecinquecento nostri connazionali che potranno ricuperare, direttamente o per il tramite di apposito procuratore, i beni abbandonati in quel territorio per riprendere, dopo tante dolorose vicende ed in condizioni così mutate, la loro normale proficua attività.

Non possiamo pensare senza orgoglio all'opera di lavoro e di civile progresso tenacemente svolta per tanti decenni dai nostri connazionali in Libia; né possiamo dire che l'Accordo sia del tutto soddisfacente; ma poiché esso rappresenta il massimo che si è potuto raggiungere in tutela dei loro interessi e costituisce per loro un immediato tangibile vantaggio, io vi prego, onorevoli colleghi, di voler dare la vostra approvazione al disegno di legge.

TANASCO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di Note, il 28 giugno 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.